

Unione Comuni Montani Media Ossola

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE N.12

OGGETTO:

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI MEDIA OSSOLA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio dell'Unione, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|----------|
| 1. VISCARDI RENZO | Sì |
| 2. ANSELMI MATTIA | Sì |
| 3. BRIGNOLI MARCO | Sì |
| 4. FORNARA SIMONA | Sì |
| 5. MORONI MATTEO | Sì |
| 6. PIOVANI ALBERTO | No |
| 7. ROSSI ANGELO | No |
| 8. CORTELLA FILIPPO | No |
| * Il Consigliere Moroni partecipa in videoconferenza | |
| Totale Presenti: | 5 |
| Totale Assenti: | 3 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Signor dott.ssa Fernanda Munda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VISCARDI RENZO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 sono stati resi i seguenti pareri:

| Parere | Esito | Data | Il Responsabile | Firma |
|------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|
| Parere contabile | Favorevole | 16/12/2021 | F.to:Renzo Viscardi | |
| Parere tecnico | Favorevole | 17/12/2021 | F.to:dott.ssa Fernanda Munda | |

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - ❖ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - ❖ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ❖ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ❖ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ❖ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ❖ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- ❖ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU;
 - ❖ l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
 - ❖ per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso inoltre che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato dall'Unione Montana Media Ossola in data 11.10.2017 con deliberazione di C.C n. 19,
- il provvedimento ordinario di revisione nell'anno 2018 è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 21.12.2018;
- il provvedimento ordinario di revisione nell'anno 2019 è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 19.12.2019;
- il provvedimento ordinario di revisione nell'anno 2020 è stato adottato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 26.11.2020;
- dopo la revisione del 2017, del 2018, del 2019 e del 2020 l'Unione Montana Media Ossola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 - Gal Laghi e Monti srl;
 - Saia spa;
 - Superossola srl;

Dato atto nello specifico, in merito alla valutazione della sussistenza dei presupposti normativi per il mantenimento delle partecipazioni societarie sopra citate, che:

- ❖ per quanto riguarda il Gal, i Gruppi di Azione Locale sono esclusi dall'applicazione del decreto leg.vo 175/2016 ai sensi del Regolamento Europeo 1303/2013 avendo una disciplina speciale e di fonte comunitaria finalizzata espressamente all'attivazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- ❖ La Società Saia SPA è in liquidazione;
- ❖ per quanto riguarda la Società Superossola srl è stata deliberata la liquidazione ed è in corso di definizione la nomina del liquidatore (assemblea straordinaria dei soci convocata il 16 dicembre 2021);

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica.

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal

Sindaco Presidente:

Presenti e votanti: 5 - Favorevoli: 5 - Astenuti: 0 - Contrari: 0.

DELIBERA

1. Di dare atto che per quanto riguarda le partecipazioni societarie dell'Unione Montana Media Ossola vengono/sono stati adottati i provvedimenti di fianco a ciascuna società indicati, come segue:

- ❖ Gal Laghi e Monti srl mantenimento senza azioni ulteriori;
- ❖ Saia spa già in liquidazione;
- ❖ Superossola srl in liquidazione.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : VISCARDI RENZO

Il Segretario
F.to : dott.ssa Fernanda Munda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 46 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/12/2021 al 01/01/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pallanzeno, lì 17 dicembre 2021

Il Segretario
F.to dott.ssa Fernanda Munda

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/12/2021

- ~~Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)~~
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pallanzeno, lì 17 dicembre 2021

Il Segretario
dott.ssa Fernanda Munda